

## **Legge federale che modifica il decreto federale concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo**

del 20 giugno 2003

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

Il decreto federale del 10 ottobre 1997<sup>3</sup> concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione nel turismo è modificato come segue:

*Titolo*

Legge federale che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo

*Art. 1*                    *Oggetto*

La Confederazione può, entro i limiti dei crediti stanziati, concedere aiuti finanziari per promuovere l'innovazione e la collaborazione nel turismo.

*Art. 2 lett. e*

La Confederazione concentra la maggior parte degli aiuti su pochi progetti. Può sostenere quelli intesi a:

- e. sostenere la ricerca e lo sviluppo e il loro coordinamento.

*Art. 4 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Per progetti ai sensi dell'articolo 2 lettera e, la Confederazione può assumere il costo complessivo.

1    **RS 101**  
2    **FF 2002** 6379  
3    **RS 935.22**

*Art. 5 cpv.1, primo periodo*

<sup>1</sup> Le domande di aiuto finanziario devono essere inviate al Segretariato di Stato dell'economia (Ufficio federale). ...

*Art. 10 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il presente decreto<sup>4</sup>, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Ha una durata di dieci anni a partire dall'entrata in vigore.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 giugno 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Data di pubblicazione: 1° luglio 2003<sup>5</sup>

Termine di referendum: 9 ottobre 2003

<sup>4</sup> Oggi: legge federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS **101**)

<sup>5</sup> FF **2003** 3919